



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: **Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241 /90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto “PNRR MER” CUP: I81G22000100001. Proponente: Azienda Speciale Parco di Porto Conte Comune: Alghero. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i. (Valutazione appropriata). Rettifica quadro prescrittivo della Determina n. 1097 prot. n. 33778 del 15.11.2024.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";
- VISTO** il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2025/257 della Commissione del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTA** la Delibera regionale n. 15/20 del 19.03.2025 riguardante l'Approvazione delle misure di conservazione per 89 ZSC (Zone speciali di conservazione) e 4 SIC (Siti Di interesse comunitario). Risoluzione della procedura di infrazione CE 2015/2136 e messa in mora complementare C (2019) 537 del 25 gennaio 2019" e i relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

RICHIAMATO l'intervento "Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241/90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto "PNRR MER" CUP: I81G22000100001" che prevedeva l'installazione di 5 campi ormeggio costituiti da 125 boe, dislocate nel tratto di mare ricompreso tra Torre del Bello e Punta Negra, ricadenti nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e nelle ZSC "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" (cod. ITB010042) e ZPS "Capo Caccia" (cod. ITB013044);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto al procedimento di Valutazione di incidenza appropriata che si è concluso con la Determina n. 1097 prot. n. 33778 del 15.11.2024, nella quale è stato espresso giudizio positivo subordinato al rispetto di alcune prescrizioni che hanno portato al ridimensionamento del numero di boe da 125 a 61;

CONSIDERATO che, il Proponente, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, con le note D.G.A. prot. n. 14351 del 16.05.2025 e n. 16373 del 05.06.2025 ha richiesto una revisione del quadro prescrittivo della succitata Determina al fine di poter apportare alcune modifiche sull'ubicazione dei campi boe, il cui numero rimane invariato; che tali modifiche si sostanziano nello spostamento di 7 boe per le imbarcazioni fino a 10 metri, dall'area dell'Olandese all'area di Cala Dragunara/Cala Calcina e il riposizionamento di 13 boe per le imbarcazioni fino a 10 metri già previste per l'area di Cala Dragunara/Cala Calcina, in una posizione interna più vicina alla linea di costa;

RILEVATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che, tale rimodulazione progettuale non determina effetti aggiuntivi significativi sulle specie e sugli habitat comunitari a condizione che i campi boe vengano posizionati ad almeno cento metri di distanza dai siti riproduttivi di specie di uccelli marini;

RITENUTO

pertanto, di dover rettificare il quadro prescrittivo di cui alla precedente determinazione n. 1097 prot. n. 33778 del 15.11.2024, modificando la prescrizione n. 1.1 come di seguito:

nell'area di Cala Calcina – Cala Dragunara tutti gli ancoraggi dovranno essere ubicati almeno ad una distanza da 100 metri dai siti di riproduzione di colonie di uccelli marini appartenenti a specie di importanza comunitaria e/o conservazionistica;

CONSIDERATO

che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTA

la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n.418 prot. 13862 del 12.05.2025, di conferimento al dott. Matteo Muntoni delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 4 della Legge n.31 /1998 e s.m.i.;

ACCERTATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART. 1

di rettificare il quadro prescrittivo di cui alla precedente determinazione n.1097 prot. n. 33778 del 15.11.2024, al punto 1.1. come di seguito indicato:

- nell'area di Cala Calcina – Cala Dragunara tutti gli ancoraggi dovranno essere ubicati almeno ad una distanza di 100 metri dai siti di riproduzione di colonie di uccelli marini appartenenti a specie di importanza comunitaria e/o conservazionistica;
- eventuali modifiche progettuali finalizzate ad incrementare la fruizione e citate nella nota prot. D.G.A. n. 14351 del 16.05.2025, quali la destinazione di alcune



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

aree con fondale sabbioso al libero ancoraggio e lo stazionamento di due imbarcazioni per ogni boa di ormeggio, dovranno essere oggetto di specifica procedura di valutazione di incidenza;

ART. 2 l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3 la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Matteo Muntoni

Siglato da :

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI